



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## **COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA  
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: [segreteria@figccrer.it](mailto:segreteria@figccrer.it)

### **DILETTANTI**

## **Stagione Sportiva 2019/2020**

### **Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2020**

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

(nessuna comunicazione)

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):

**CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del "Coronavirus" nel mondo sportivo**

**CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d'imposta**

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo**

#### **MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS**

Il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. – F.I.G.C., visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2020 e l'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport in data 2/3/2020, relativi agli eventi e alle competizioni sportive in programma sino all'**8 marzo 2020 compreso**, dispone:

- a. **la disputa** di tutte le gare dei Campionati regionali dilettanti indicate nel “**programma gare**” pubblicato sul sito istituzionale e allegato al presente Comunicato Ufficiale;
- b. **la sospensione** dello svolgimento delle tutte le gare programmate dei seguenti Campionati regionali giovanili e di Calcio a 5:
- Juniores Regionale U19;
  - Allievi Regionali U17 Elite;
  - Giovanissimi Regionali U15 Elite;
  - Allievi Regionali U17 Primavera;
  - Giovanissimi Regionali U15 Primavera;
  - Giovanissimi Regionali U14 Professionisti;
  - Giovanissimi Regionali U13 Professionisti
  - Giovanissimi Regionali U15 Femminile;
  - Serie C1 Regionale Calcio a 5;
  - Serie C2 Regionale Calcio a 5;
  - Femminile Regionale Calcio a 5;
  - U21 Regionale Calcio a 5;
  - U19 Regionale Calcio a 5;
  - Allievi Regionali U17 Calcio a 5;
  - Giovanissimi Regionali U15 Calcio a 5;
- c. **la sospensione** di tutta l'attività delle **Rappresentative** regionali e provinciali;
- d. che per tutte le **competizioni organizzate in ambito provinciale, ad eccezione dell'Attività di Base che deve essere sospesa**, (Campionati di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> Categoria e Juniores Provinciale, Campionati di Calcio a 5 e Calcio Femminile, Campionati provinciali e Tornei Interprovinciali Allievi e Giovanissimi) l'eventuale disputa delle gare è lasciata alla discrezionalità delle Delegazioni Provinciali territorialmente competenti;
- e. che lo **svolgimento di tutte le gare** indicate alla lett. a) ed eventualmente indicate alla lett. d), sino all'8/3/2020 compreso, è consentito all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse, in assenza di pubblico**, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;
- f. che, sino a tutto l'8/3/2020 compreso, tutte le **sedute di allenamento** e le **gare amichevoli** regolarmente autorizzate nel territorio regionale, delle Società partecipanti all'attività sportiva organizzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna siano svolte e disputate all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse, in assenza di pubblico**, secondo i criteri e le modalità sotto indicate;
- g. che le Società partecipanti all'attività sportiva organizzata dal Comitato Regionale Emilia Romagna siano tenute:
- a segnalare immediatamente al Comitato Regionale o alle Delegazioni provinciali territorialmente competenti l'insorgere di eventuali patologie riconducibili al “Coronavirus”;
  - ad osservare i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva per evitare la diffusione del “Coronavirus” al mondo sportivo di cui alla Circolare N. 43 della L.N.D. allegata al presente Comunicato Ufficiale.

**Criteria e modalità per la disputa di gare ufficiali o lo svolgimento delle sedute di allenamento a porte chiuse in assenza di pubblico.**

Al fine della corretta applicazione in ordine alle gare a porte chiuse in assenza di pubblico si invitano le Società ad attenersi ai seguenti criteri e modalità:

- a. ogni società può fare entrare nella struttura sportiva un massimo di **30** tesserati per il calcio a **11** e **20** tesserati per il **calcio a 5**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b. sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C, nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidati (es. Osservatori Arbitrali) e al personale addetto al servizio di pronto intervento;
- c. devono essere concessi accrediti ai giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta in carta intestata firmata dal Legale

Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la loro opera, secondo le norme vigenti;

- d. sono consentiti gli accrediti di operazioni radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e. può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G. anche se non in servizio o in divisa;
- f. le biglietterie del centro sportivo in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto.

Si raccomanda a tutte le Società interessate la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze sono soggette a sanzioni disciplinari sportive a provvedimenti delle Autorità.

## 3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante):

- programma gare Calcio a 11 del 7/8 MARZO
- riepilogo gare da recuperare Calcio a 11

§§§§§§§§§§

### **SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE**

Visto il protrarsi delle misure governative per contenere il diffondersi del virus COVID-19, si comunica che, il **SEMINARIO DI FORMAZIONE FISCALE** già programmato a Parma per il giorno 2 marzo 2020 e rinviato al giorno 09 marzo 2020, è **posticipato** a

**Lunedì 23 marzo, ore 20,30**

**Sala Conferenze "Luciano Benedini"**

**Delegazione Provinciale di Parma**

**Via Anedda, 5/A – Parma**

**Relatore: Dott. FABIO ZUCCONI**

#### **Principale argomenti**

- le novità fiscali 2019/2020;
- l'esenzione dell'imposta di bollo;
- Sport-Bonus;
- Legge delega sull'ordinamento sportivo;
- obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche;
- la documentazione fiscale necessaria in caso di verifica fiscale (atto costitutivo e statuto, certificato iscrizione Registro CONI, modello EAS)
- la documentazione fiscale della singola annualità (rendiconto economico-finanziario, registro IVA minori, certificazioni e ricevute compensi sportivi, dichiarazioni fiscali, modelli di versamento imposte, estratti conto bancari, registro prima nota cassa; ecc.);
- approfondimento importanza documentazione circa le movimentazioni finanziarie con particolare riguardo alle entrate e uscite di cassa;
- aggiornamento modalità di verifica sponsorizzazioni sportive;

Il seminario è organizzato prevalentemente per i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti delle Società residenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, ma è aperto anche alla presenza di altre Società, tenendo conto che sono in programma altri due incontri a Bologna e in Romagna.

Il Presidente  
Paolo Braiati

## RIEPILOGO GARE COPPE

**Si precisa che il programma di seguito indicato, ha valore provvisorio in quanto il loro effettivo svolgimento è soggetto alle disposizioni eventualmente emanate dalle competenti Autorità**

### SEMIFINALI COPPA ITALIA PROMOZIONE

Si ricorda che l'orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione, l'orario è alle ore 14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria

Gare di andata mercoledì 11.03.2020 da disputarsi a porte chiuse in assenza di pubblico

#### **GIRONE J**

POLISPORTIVA BRESCELLO - MODENESE CALCIO a BRESCELLO campo MORELLI **ore 14,30**  
causa impianto di illuminazione guasto

#### **GIRONE K**

TORCONCA CATTOLICA - ANZOLAVINO CALCIO a GABICCE MARE campo sintetico ore 20,30

\*\*\*\*\*

Gare di ritorno mercoledì 25.03.2020

#### **GIRONE J**

MODENESE CALCIO - POLISPORTIVA BRESCELLO a MODENA campo 1 MORSELLI **ore 14,30**  
causa campo sprovvisto di luce

#### **GIRONE K**

ANZOLAVINO CALCIO - TORCONCA CATTOLICA a ANZOLA dell'EMILIA campo 1 ore 20,30

### SEMIFINALI COPPA E.R. 1^ CATEGORIA

Si ricorda che l'orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione, l'orario è alle ore 14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria

Gare di andata

**GIRONE J** si disputa mercoledì 15.04.2020 ore 20,30

MARANELLO SPORTIVA - BOBBIESE a MARANELLO campo FERRARI

**GIRONE K** si disputa mercoledì 11.03.2020 ore 20,30 da disputarsi a porte chiuse in assenza di pubblico

SAVIO CALCIO - CENTESE CALCIO a SAVIO DI CERVIA campo com.le

\*\*\*\*\*

Gare di ritorno

**GIRONE J** si disputa mercoledì 29.04.2020 ore 20,30

BOBBIESE - MARANELLO SPORTIVA a BOBBIO campo BIANCHI

**GIRONE K** si disputa mercoledì 25.03.2020 ore 20,30

CENTESE CALCIO - SAVIO CALCIO a CENTO campo BULGARELLI

## QUARTI DI FINALE COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA

GARE DI RITORNO 11.03.2020 ore 20,30

da disputarsi a porte chiuse in assenza di pubblico

Si ricorda che l'orario ufficiale è alle ore 20,30, per chi non dispone di impianto di illuminazione, l'orario è alle ore 14,30 comunicandolo cortesemente al C.R.E.R. e alla squadra avversaria

#### **GIRONE 1**

SARMATESE - ARSENAL a SARMATO campo SERGIO CUMINETTI **posticipata al 18.03.2020**

**GIRONE 2**

VIS S.PROSPERO - PROGETTO MONT. a S.PROSPERO campo SEIDENARI SINTETICO ore 21,00

**GIRONE 3**

MSP CALCIO – BARCO

a PONTERIVABELLA campo SINTETICO

**GIRONE 4**

BAKIA CESENATICO - AZZURRA ROM.

a CESENATICO campo MORETTI

§§§§§§§§§§§§§§§§

**VARIAZIONI GARE CAMPIONATO****CAMPIONATO PROMOZIONE**Gara dell'08.03.2020 **SOLIERESE – POLINAGO** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico Stefanini "B"** in Viale Caduti, 205 – SOLIERAGara dell'08.03.2020 **PERSICETO 85 – LUZZARA CALCIO** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico Tacconi** in Via Castelfranco 16/g – S. GIOVANNI IN PERSICETO**CAMPIONATO 1^ CATEGORIA**Gara dell'08.03.2020 **SPONTRICCILO - PERTICARA** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico Football City** in Via dei Platani – MISANO ADRIATICO**DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE****CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE - 5^/R****Le gare sotto riportare si disputano a porte chiuse in assenza di pubblico**

CASALGRANDESE	GATTEO MARE	VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN	8/03/20 14:30
FOSSOLO 76 CALCIO	PGS SMILE	BOLOGNA FELSINA SINTETICO	8/03/20 17:00
OSTERIA GRANDE A.S.D.	CELLA	OSTERIA GRANDE CAMPO B SINTET	8/03/20 14:30
UNION SAMMARTINESE	POL. AURORA	S.MARTINO IN STRADA CASADEI	8/03/20 14:30
BIANCOROSSE PIACENZA	GRANAMICA	S.POLO PODENZANO FUMAGALLI	<b>rinviata d'ufficio</b>
NUBILARIA CALCIO F.LE	SAMMARTINESE	NOVELLARA MELONI CAMPO "A"	<b>rinviata d'ufficio</b>

**8^/A** recupero FEMMINILE RICCIONE - SAMMARTINESE in programma l'08/03/20 **rinviato d'ufficio**

## 6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

### RIUNIONE DEL 2 MARZO 2020

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e MORETTO (Componenti) con l'assistenza del Sig. Cavallini (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

#### CAMPIONATO DI PROMOZIONE

**Nr. 39 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. IL TONNOTTO – SAN SECONDO**

**Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Edoardo Musiari**

**Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020**

**Gara: Tonnotto / Langhiranese del 23.02.2020**

La Società A.S.D. Il Tonnotto – San Secondo reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare che ritiene frutto di un'errata ricostruzione dei fatti oltre che di un'entità sproporzionata rispetto all'effettivo comportamento del proprio tesserato. In sostanza la ricorrente ammette che il calciatore Musiari abbia sputato a un avversario e ne accetta la decretata espulsione dal campo, ma sostiene che lo sputo, per la distanza che c'era tra i due calciatori, non avrebbe attinto il giocatore della Langhiranese. Inoltre, a dire della reclamante, il Musiari non avrebbe avuto l'intenzione di colpire l'avversario avendogli sputato, mentre si allontanava dallo stesso, al solo scopo di provocarlo e schernirlo. Per i motivi così come sopra riassunti, la Società Il Tonnotto chiede una riduzione della squalifica disposta nei confronti del proprio calciatore.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale nel quale è riportato che al 32° minuto del secondo tempo, il calciatore Edoardo Musiari veniva espulso dal campo perché, dopo un battibecco, sputava ad un avversario.

Considerato, tuttavia, che lo sputo può essere equiparato a una condotta violenta nei confronti di calciatori avversari e tenuto conto che, ai termini dell'articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per tale condotta la sanzione minima prevista è la squalifica per tre giornate di gara, questa Corte ritiene equo rideterminare il provvedimento disciplinare ai danni del calciatore Edoardo Musiari in stretta conformità alla suddetta norma.

#### P Q M

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Il Tonnotto San Secondo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Edoardo Musiari a tre giornate effettive di gara**

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

#### CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

**Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' BIZZUNO CALCIO**

**Avverso decisione della ripetizione della gara e avverso squalifica fino al 26 maggio 2020 inflitta all'allenatore Gianluca Barlotti**

**Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020**

**Gara: Bizzuno Calcio / Bisanzio San Michele del 23.02.2020**

La società Bizzuno Calcio ha impugnato entrambi i provvedimenti sopracitati sostenendo che la sospensione anticipata della gara, decretata dall'arbitro, sarebbe imputabile unicamente alle condotte violente e non regolamentari tenute dai calciatori della squadra avversaria e ritenendo che il comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara, attribuito al proprio tecnico Gianluca Barlotti, non corrisponderebbe alla verità. Per tali motivi la società ricorrente chiede l'assegnazione della vittoria a tavolino della gara in questione e la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che la parte del ricorso riguardante la decisione del Giudice sportivo di fare ripetere la gara, non può essere presa in esame in quanto, sotto quest'ultimo aspetto, il reclamo è stato presentato in violazione delle modalità stabilite dall'articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo la ricorrente trasmesso copia del preannuncio e del successivo reclamo alla controparte cointeressata, vale a dire alla società Bisanzio San Michele, e non avendo pertanto rispettato il principio del contraddittorio necessario.

Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta all'allenatore Gianluca Barlotti, il reclamo del Bizzuno Calcio merita accoglimento atteso che, a giudizio della Corte, il comportamento offensivo e minaccioso assunto dal suddetto tecnico nei confronti dell'ufficiale di gara, così come descritto in modo chiaro ed inequivocabile nel referto di gara, può essere sanzionato con un provvedimento disciplinare meno afflittivo non essendosi concretizzato in alcun contatto fisico e non avendo avuto ulteriori strascichi dopo l'allontanamento dal campo.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta, in quanto inammissibile, il ricorso proposto dalla Società Bizzuno Calcio contro la ripetizione della gara, mentre lo accoglie per ciò che attiene la sanzione disciplinare disposta nei confronti del tecnico Sig. Gianluca Barlotti riterminando la durata della sua squalifica fino a tutto il 26 aprile 2020.**

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso sia pur parzialmente accolto.

### **CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE**

**Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLLO**

**Avverso squalifica fino al 1° aprile 2020 inflitta all'allenatore Massimo Cornelli**

**Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020**

**Gara: Gossolengo Pittolo / Pontenurese del 15.02.2020**

La Società USD Gossolengo Pittolo ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare negando che il tecnico della propria squadra Juniores, Sig. Massimo Cornelli, abbia sferrato un pugno a un calciatore della squadra avversaria e chiedendo la riforma della delibera assunta dal Giudice sportivo del CRER.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello rileva che il ricorso della società USD Gossolengo Pittolo non può però essere esaminato in quanto presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d'inammissibilità dall'articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine di cinque giorni, sempre dalla data di pubblicazione della decisione contro la quale intendeva reclamare.

**P Q M**

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S.D. Gossolengo Pittolo dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l'impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti del tecnico della suddetta società.**

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società USD Gossolengo Pittolo

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE**

**Nr. 42 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' PCS SANMICHELESE SSD**

**Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Carlo Alberto Corradi**

**Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020**

**Gara: Sammartinese / Sanmichelese del 16.02.2020**

La società PCS Sanmichelese SSD ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare ritenendolo eccessivo e chiedendone una congrua riduzione, sia in funzione di quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, sia in ragione di precedenti decisioni disciplinari meno afflittive assunte dalla giustizia sportiva regionale e provinciale per casi analoghi. Nel merito, la ricorrente non nega la gomitata che il proprio calciatore Corradi ha inferto a un avversario, ma sostiene che si sia trattato di un gesto involontario compiuto al solo scopo di divincolarsi.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta che al 37° minuto del secondo tempo il calciatore Corradi della Sanmichelese è stato espulso per aver dato una gomitata a un avversario a palla lontana, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che il comportamento così come descritto dall'arbitro della gara, integri la fattispecie della condotta violenta ai danni di un avversario espressamente prevista e regolata dall'articolo 38 CGS, e, ravvisando una sostanziale equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, considera equo fare riferimento alla sanzione minima della squalifica per tre giornate di gara, espressamente stabilita dalla sopracitata norma.

### P Q M

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società PCS SANMICHELESE SSD e riduce la squalifica inflitta al calciatore Carlo Alberto Corradi a tre giornate effettive di gara**

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

## 7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### RIUNIONE DEL 2 MARZO 2020

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e MORETTO (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

#### DEFERIMENTI

#### 31. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

**A carico dei Signori Giuseppe Solferini e Franco Viscardi nonché della società ASD Polisportiva Comunale Riccione**

Con nota 31.01.2020, n. 9714/301 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. SOLFERINI GIUSEPPE, all'epoca dei fatti Presidente della Società POL. COMUNALE RICCIONE, per la violazione degli artt. 4 comma 1 anche in relazione a quanto statuito nella Sez. 10.2 del CU n.1 del S.G.S. della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2019/2020 del 02/07/2019 e 32 comma 1 del C.G.S., ovvero stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest'ultima organizzato un OPEN DAY per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del Club, denominata " Riccione Football's Future", rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni), da svolgersi nelle giornate 22, 29 luglio, 5 agosto 2019 presso il Parco della Resistenza di Riccione e nei giorni 21,23,28 e 30 agosto 2019 presso il complesso sportivo Jimmy Monaco di Riccione, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. della F.I.G.C. del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna. E per aver consentito che, nel corso della corrente stagione sportiva in occasione e in concomitanza con l'organizzazione degli anzidetti OPEN DAY, il Sig. Franco Viscardi, tesserato per la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926, facesse propaganda promozionale in favore della A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE e pubblicizzasse attraverso invio di sms e stazionamento davanti a scuole elementari e asili, per conto della Società Pol. Comunale Riccione lo svolgimento degli anzidetti OPEN DAY.

- Il Sig. VISCARDI FRANCO, all'epoca dei fatti tesserato della Società POL. COMUNALE RICCIONE, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 1 del C.G.S., per aver nel corso della corrente stagione sportiva e segnatamente nel corso dei mesi di luglio e di agosto 2019, svolto attività di propaganda in favore della A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE e in tale contesto, per essersi adoperato per gli OPEN DAY di giovani calciatori rivolti prevalentemente ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, dalla stessa organizzati, per promuovere la scuola calcio denominata "Riccione Football's Future" in programma nelle giornate 22,29 luglio, 5 agosto 2019 presso il Parco della Resistenza di Riccione e, nei giorni 21,23,28 e 30 agosto 2019, presso il complesso sportivo Jimmy Monaco di Riccione, senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. della F.I.G.C.



- la Società A.S.D. POL. COMUNALE RICCIONE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi ex art. 6 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto e contestato al proprio all'epoca dei fatti Presidente.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all'odierna riunione e contestano le violazioni regolamentari ad esse attribuite. In particolare, il rappresentante del Presidente della Società deferita produce copia di una comunicazione inviata via mail al delegato provinciale per l'attività giovanile e scolastica per informarlo delle attività promozionali organizzate dalla stessa Polisportiva Comunale Riccione, ed una foto scattata durante una delle giornate del Riccione Football Future che conferma il coinvolgimento dello stesso dirigente locale della FIGC nella manifestazione in questione. La parte deferita Viscardi evidenzia, da parte sua, di avere svolto attività promozionali nell'interesse della Polisportiva Comunale Riccione sempre nel pieno rispetto delle norme federali e senza mai violare i principi di correttezza e lealtà sportiva.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un'ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari che vengono loro addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:

- 2 mesi di inibizione al Sig. Giuseppe Solferini;
- 1 mese di inibizione al Sig. Franco Viscardi da scontare all'atto di un eventuale nuovo tesseramento;
- Euro 500,00 di ammenda a carico della società ASD Pol. Comunale Riccione

### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- considerate le argomentazioni addotte dalle parti deferite e rilevato che la mail prodotta dalla società Polisportiva Comunale Riccione reca una data successiva all'inizio delle attività promozionali in questione per cui non può costituire di per sé "una tempestiva comunicazione" agli organismi federali preposti;
- ritenuto che, per quanto riguarda il comportamento della parte deferita Franco Viscardi, una volta decaduta l'imputazione di proselitismo, allo stesso non possa addebitarsi alcuna sostanziale violazione regolamentare;

### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Giuseppe Solferini l'inibizione per mesi uno, alla società ASD POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE l'ammenda di EUR 150,00 e di prosciogliere il Sig. Franco Viscardi da ogni addebito.**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **32. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**

**A carico dei Signori Maurizio Spocchi, Maurizio Pagano, Hamza Anejjar (quest'ultimo in persona dell'esercente la potestà genitoriale) nonché della società Sporting Club S. Ilario**

Con nota 29.01.2020, n. 9567/822 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 32 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
- Il Sig. SPOCCHI MAURIZIO, Presidente della Società SPORTING CLUB S.ILARIO, per la violazione dell'art.1bis comma 1,5 e art. 10 comma 2 del C.G.S. e artt. 39, 43 comma 1 e 6, 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all'art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al

regolare tesseramento del calciatore ANEJJAR HAMZA e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, in posizione irregolare, nel corso della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma.

- Il Sig. PAGANO MAURIZIO, Dirigente Accompagnatore della Società SPORTING CLUB S. ILARIO, per la violazione dell'art.1bis comma 1,5 artt. 61 comma 1 e 5 e 39 e 43 commi 1,6 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma, in cui è stato utilizzato il calciatore minore ANEJJAR HAMZA, in posizione non regolare in quanto non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata successivamente al Direttore di gara, consentendo così che il giocatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza copertura assicurativa.

- Il Sig. ANEJJAR HAMZA calciatore minore della Società SPORTING CLUB S.ILARIO per la violazione dell'art.1bis comma 1,6 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e 39, 43 comma 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma, nelle fila della Società SPORTING CLUB SANT'ILARIO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

- la Società SPORTING CLUB S. ILARIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite nessuna delle parti deferite è presente all'odierna riunione e ha presentato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un'ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:

- 3 mesi di inibizione a carico del Sig. Maurizio Spocchi
- 75 giorni d'inibizione a carico del Sig. Maurizio Pagano
- 1 giornata di squalifica al calciatore Hamza Anejjar
- EURO 400,00 di ammenda a carico della società Sporting S. Ilario

### **Il Tribunale**

- letto il deferimento;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- considerato che dalle parti deferite non è pervenuta alcuna memoria difensiva;
- ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite;

### **d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Maurizio Spocchi l'inibizione per mesi 2, al Sig. Maurizio Pagano l'inibizione per 1 mese, al giovane calciatore Hamza Anejjar la squalifica per 1 giornata di gara e alla società Sporting Club S. Ilario l'ammenda di EUR 200,00**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

### 33. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

#### A carico del Sig. Ivano Bonetti nonché delle società FCD Vis Misano e ASD Cattolica Calcio Young

Con nota 14.01.2020, n. 8747/291 pfi 19-20, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art.125 del vigente C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. BONETTI IVANO, all'epoca dei fatti Dirigente delle Società VIS MISANO per la stagione sportiva 2018/2019 e ASD CATTOLICA CALCIO YOUNG per la stagione sportiva 2019/2020, per la violazione dell'art.1bis co.1, del CGS vigente fino al 16.06.2019, nonché della violazione di cui all'art.4, comma 1, del vigente CGS, ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art.4 del regolamento dell'Elenco Direttori Sportivi (secondo cui, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco speciale sono incompatibili con la carica di Sindaco di Società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di Società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico).

Nella stagione sportiva 2018/2019, Bonetti ha svolto il ruolo di responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Società VIS MISANO, organizzando raduni di tecnica calcistica per giovani calciatori, curando personalmente gli allenamenti, presso l'impianto sportivo gestito dalla Società di tesseramento, in difetto di qualifica di tecnico e comunque pur essendo un Direttore Sportivo iscritto nell'elenco speciale della FIGC.

Nella stagione sportiva 2019/2020, Bonetti ha ricoperto il ruolo di responsabile Tecnico della squadra esordienti a "9", della Società CATTOLICA CALCIO YOUNG, in difetto di qualifica di Tecnico e comunque pur essendo un Direttore Sportivo iscritto nell'Elenco speciale della FIGC;

- la Società FCD VIS MISANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art.6, co.1, del vigente C.G.S.) per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Ivano Bonetti, in occasione della stagione sportiva 2018-2019;

- la Società A.S.D. CATTOLICA CALCIO YOUNG, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Ivano Bonetti, in occasione della corrente stagione sportiva 2019-2020;

Effettuate ritualmente le notifiche, delle parti deferite è presente il solo Sig. Ivano Bonetti, assistito da un legale di fiducia, il quale, dopo aver prodotto una memoria difensiva che viene allegata agli del presente procedimento, riconosce di aver svolto attività incompatibili con la qualifica di Direttore Sportivo, ma precisa di averlo fatto nell'assoluta inconsapevolezza evidenziando di non aver mai in precedenza esercitato l'attività di Direttore Sportivo, per la quale aveva a suo tempo ottenuto l'abilitazione, e di aver ricoperto incarichi presso le due società deferite all'unico scopo di favorire la crescita di giovani calciatori e senza alcuna motivazione di natura economica. Richiede pertanto che gli venga inflitta la sanzione minima di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un'ampia ricostruzione dei fatti, richiede che sia riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive:

- 4 mesi di inibizione a carico del Sig. Ivano Bonetti
- EURO 600,00 di ammenda a carico della società FCD Vis Misano
- EURO 600,00 di ammenda a carico della società ASD Cattolica Calcio Young

#### Il Tribunale

- letto il deferimento;

- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;

- considerato l'atteggiamento collaborativo assunto dalla parte deferita Ivano Bonetti e l'ammissione di responsabilità dallo stesso fatta, tenuto conto, a questo riguardo, di quanto previsto e stabilito dall'articolo 128 del Codice di Giustizia Sportiva;

- ritenuta comprovata la responsabilità oggettiva di entrambe le società deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite;

**d e l i b e r a**

**di infliggere al Sig. Ivano Bonetti l'inibizione per mesi uno, alla società FCD Vis Misano l'ammenda di EUR 200,00 e alla società ASD Cattolica Calcio Young l'ammenda di EUR 200,00**

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

## **8. ERRATA CORRIGE**

### **Gara: Virtus Libertas – Boca Barco del 23/02/2020 (Campionato Prima Categoria)**

Si annulla la squalifica fino al 11/03/2020 comminata al Sig. Bigi Ideo (Soc. Boca Barco), e si commina la stessa a carico del Sig. Guerri Enzo (Soc. Boca Barco) per aver rivolto gravi proteste nei confronti dell'arbitro dopo il termine della gara.

## **9. ALLEGATI**

CIRCOLARE N. 43 LND del 28.02.2020 inerente: suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del "Coronavirus" nel mondo sportivo

CIRCOLARE N. 45 LND del 04.03.2020 inerente: proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da parte dei sostituti d'imposta

Programma gare calcio a 11 maschile del 7/8 MARZO

Riepilogo gare da recuperare calcio a 11 maschile

**Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 04/03/2020.**

**Il Segretario  
(Sara Bottarelli)**

**Il Presidente  
(Paolo Braiati)**